CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944
TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n.23/2019

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Cacitti Luigi, De Luca Valentina e Casanova Fabio, componenti.
Presiede il Sig. Cacitti Luigi in qualità di Presidente;
Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni;
Assiste il Segretario consorziale Sig. Del Negro dott. Martino.

OGGETTO: **Revisione dello Statuto della Società Carniambiente S.r.l. Presa d'atto.**

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il Consorzio Boschi Carnici detiene, quale unico socio, l'intero pacchetto societario della Società Carniambiente S.r.l. che opera nell'interesse del Consorzio secondo la formula dell'"*in house providing"* ai sensi della vigente disciplina comunitaria nonché delle norme dettate dal D.Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.L.gs. 100/2017 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Considerato che ai sensi degli artt. 20 del T.U. sopra richiamato ed entro il termine del 31 dicembre 2018 il Consorzio è tenuto a provvedere agli adempimenti connessi alla partecipazione alla partecipazione detenuta in Carniambiente S.r.l.

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 del medesimo T.U. è prevista la effettuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute da questa Amministrazione secondo il termine fissato dal D.L.gs. n. 100/2017;

Visto il verbale di Assemblea della Società Carniambiente, ricevuto in Gemona del Friuli in data 28/12/2018 dal notaio Margherita Gottardo, Rep. N. 6432 – Racc. n. 4493 con il quale si formalizzavano le modifiche da apportare al testo dello Statuto della Società Carniambiente S.r.l. ai fini dell'adeguamento dello stesso alla normativa vigente ed in particolare al D.L.gs. 175/2016;

Preso atto che al verbale sopra citato veniva accluso come allegato sub "A" il testo organico ed integrato dello Statuto includente le modificazioni apportate al testo originario;

Ritenuto di recepire formalmente le modificazioni apportate con l'atto notarile sopra richiamato, al fine della presa d'atto dello stesso e della sua conoscibilità;

Acquisito il parere favorevole del responsabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) Per quanto in premessa, di prendere atto e recepire formalmente le modifiche apportate al testo dello Statuto della Società Carniambiente S.r.l. ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente ed in particolare al D.L.gs. 175/2016 secondo le risultanze del verbale di Assemblea della Società stessa ricevuto in Gemona del Friuli in data 28/12/2018 dal notaio Margherita Gottardo, Rep. N. 6432 – Racc. n. 4493 con il quale si formalizzavano le modifiche apportate allo Statuto stesso, documenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) La presente deliberazione ai sensi dell'art.1, comma 19 della legge regionale n.21/2003 viene dichiarata immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Cacitti Luigi

IL SEGRETARIO
F.to dott. Del Negro Martino

Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art.1, comma 19, della legge regionale 11/12/2003, n. 21 e s.m.i., verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 01/02/2019 al 16/02/2019.

Tolmezzo, lì 01/02/2019

L'INCARICATO
F.to Ceconi Paolo

MARGHERITA GOTTARDO
NOTAIO

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Reg.to a Udine
in data 15/01/2019
al n. 671 serie 1T
euro 356,00

REGISTRO
DELLE IMPRESE
di Pordenone - Udine
Iscritto il 9/1/2019
prot. n. 137506/2018

Rep. N. 6432 Racc. N. 4493

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre,

(28.12.2018),

in Gemona del Friuli (UD), nel mio studio secondario alla Via Santa Lucia n. 23, alle ore diciassette e minuti zero.

Avanti a me **avv. Margherita Gottardo**, notaio in Udine, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Udine e Tolmezzo,

è comparso:

- CACITTI LUIGI, nato a Tolmezzo (UD) il 3 marzo 1965, domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"Carniambiente società a responsabilità limitata" a socio unico, con sede in Tolmezzo (UD), Via Carnia Libera 1944 snc, capitale sociale euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Pordenone-Udine: 01930250129, REA n.: UD-191627;

cittadino italiano, **della cui identità personale e poteri** io notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita pur in mancanza di rituale convocazione, l'assemblea totalitaria della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Adozione nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente e in particolare al D.Lgs. 175/2016; Varie ed eventuali.

Il comparente mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea della società suddetta.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

= Presidenza e costituzione =

Ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor CACITTI LUIGI, sopra generalizzato.

Il Presidente

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTARE:

= che è presente l'unico socio, CONSORZIO BOSCHI CARNICI - AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE, con sede in Tolmezzo (UD), Via Carnia Libera 1944 snc, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Por-

denone - Udine: 00462520305, REA n.: UD-209536, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor CACITTI LUIGI, sopra generalizzato, titolare dell'intero capitale sociale di nominali euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;
= che il suddetto socio risulta tale presso il Registro delle Imprese ed è stato dal Presidente identificato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
= che del Consiglio di Amministrazione:
* il Presidente CACITTI LUIGI, sopra costituito, è presente;
* il Consigliere DE LUCA VALENTINA, nata a Tolmezzo (UD) il 29 agosto 1989 è presente;
* il Consigliere CASANOVA FABIO è assente giustificato;
= che non è stato nominato l'organo di controllo;
= che l'assemblea è quindi validamente costituita ai sensi di legge e di statuto.
Il Presidente, dichiarandomi di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, di ciò assumendosene la responsabilità, chiede agli stessi se vi siano obiezioni all'ordine del giorno proposto.
Poiché nessuno solleva obiezioni, ed anzi tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e passa alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno.

= Trattazione e discussione =

Il Presidente propone all'assemblea di modificare e sostituire alcuni articoli del vigente statuto sociale - fermo restando denominazione, sede e durata - al fine adeguarlo alle novità legislative e, in particolare, al D.Lgs. 175/2016.
Il Presidente più precisamente propone:
*** di riformulare l'art. 2**, relativo alla sede sociale, ferma restando la fissazione della medesima in Tolmezzo (UD), Via Carnia Libera 1944 snc;
*** di riformulare l'art. 4**, relativo all'oggetto sociale - fermo restando l'oggetto sociale principale - nel seguente tenore letterale:

"ARTICOLO 4 - OGGETTO

La società "CARNIAMBIENTE" è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a favore prevalentemente dell'Ente pubblico socio.
La società ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale quale la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, dei prodotti principali e secondari dei boschi, dei pascoli, dei vivai forestali e delle piante

officinali, anche con la realizzazione di specifici impianti e costituendo un modello operativo integrato per la valorizzazione e il pieno utilizzo delle risorse agricole, forestali, pastorali, ittiche, faunistiche ed ambientali della montagna sia in Italia che all'estero,

A titolo esemplificativo, la società potrà:

- *svolgere funzioni di tutela, ricerca, sviluppo, promozione, valorizzazione, gestione di risorse ambientali, agricole, forestali ed agrituristiche per conto proprio, di Enti pubblici e di privati, anche mediante l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili;*
- *realizzare iniziative coordinate di sperimentazione e di ricerca applicata all'ambiente ed al settore agro-silvo-pastorale, anche in concorso con istituzioni accademiche e di ricerca e con le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela dei boschi, del paesaggio e, in genere, dei territori montani;*
- *promuovere iniziative volte alla divulgazione e conoscenza del patrimonio storico e culturale della montagna, con particolare riguardo ai settori agricolo, forestale, di prima lavorazione del legno e dell'ambiente;*
- *concedere in utilizzo la propria dotazione strumentale, nonché stipulare contratti di nolo a caldo o a freddo;*
- *compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie ritenute opportune od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, purché funzionalmente connesse alla realizzazione dello stesso; potrà assumere quote, partecipazioni, interessenze in società od imprese aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà, assumere o concedere garanzie anche ipotecarie, avalli, fidejussioni a favore sia dei soci sia di terzi.*

La società potrà svolgere la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra le amministrazioni pubbliche.

La società inoltre ha per oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni e potrà svolgere servizi di committenza.

La società potrà gestire servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche.

Nell'ambito della valorizzazione, sviluppo e tutela del territorio in cui opera, la società (senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio e al capitale di sog-

getti privati, ad eccezione di quanto eventualmente prescritto da norme di legge), opera in via prevalente con l'Ente costituente o partecipante o affidante, ossia, almeno l'ottanta per cento del fatturato della Società deve derivare dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico socio.
Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della Società, essa potrà realizzare e svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dall'Ente pubblico socio";
*** di riformulare l'art. 5**, relativo al domicilio dei soci e comunicazioni;
*** di modificare l'art. 6**, relativo al capitale sociale, introducendo la disciplina del trasferimento delle partecipazioni sociali e introducendo altresì il diritto particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2468, terzo comma, c.c., a favore dell'unico socio "CONSORZIO BOSCHI CARNICI - AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE", il tutto nel seguente tenore letterale:
"***ARTICOLO 6 – CAPITALE E TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI***
Il capitale sociale è fissato in euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero), suddiviso in quote di partecipazione, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti, salvo il diritto di nomina dell'Amministratore Unico o di un componente del Consiglio di Amministrazione da parte del Consorzio Boschi Carnici che detiene la totalità delle quote della società.
Il diritto particolare di cui sopra rimane in essere fino a quando il Consorzio Boschi Carnici mantiene la maggioranza relativa nel capitale sociale della Carniambiente srl.
Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti e diritti suscettibili di valutazione economica.
In caso di cessione delle partecipazioni da parte del socio, spetta agli eventuali altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto.
Le quote sono trasferite con atto tra vivi secondo quanto verrà stabilito dal socio cedente che dovrà determinare comunque il valore delle quote a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.
Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici, ed è da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la tota-

le partecipazione pubblica al capitale sociale";
*** di introdurre un nuovo art. 7,** relativo ai finanziamenti dei soci;
*** di riformulare la disciplina dell'assemblea della società di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (ora artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13);**
*** di riformulare la disciplina dell'organo amministrativo della società di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 (ora artt. 14, 15, 16, 17 e 18),** introducendo, in particolari, i limiti ai poteri dell'organo amministrativo di cui all'art. 16, del seguente tenore letterale:

"***ARTICOLO 16 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO***

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano alla Assemblea e comunque nel rispetto e in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti pubblici soci in sede di esercizio del controllo analogo sulla società.
In particolare al fine di garantire il rispetto del requisito del controllo analogo per il compimento delle seguenti operazioni sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

- *per ogni operazione immobiliare;*
- *per l'assunzione di mutui con o senza garanzie, per un importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);*
- *per la concessione di garanzie a favore di terzi, per un importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);*
- *per la compravendita di aziende o rami di azienda;*
- *per la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere;*
- *per l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze;*
- *per la nomina e la revoca dell'eventuale Direttore Generale, amministrativo e tecnico.*

Inoltre ai fini del controllo analogo, l'Organo Amministrativo relaziona annualmente, e ogni qualvolta gli venisse richiesto dai soci, sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sull'andamento della gestione aziendale.
L'Ente pubblico partecipante, potrà altresì chiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione, che saranno da produrre nei termini di 45 giorni";
*** di introdurre un nuovo art. 19,** relativo al controllo analogo, del seguente tenore letterale:

"***ARTICOLO 19 – CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI***

La compagine societaria, in conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica, esercita un controllo analogo sulla società e sugli eventuali servizi ad essi affidati. Il controllo analogo si realizza a livello funzionale, gestionale e finanziario, e si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo), direttamente o indirettamente, tramite le disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Codice Civile e nelle altre norme di legge vigenti.
In caso di pluralità di soci le modalità di controllo analogo dovranno essere disciplinate da apposito regolamento da adottarsi fra gli enti pubblici soci nel rispetto delle disposizioni vigenti.
La società dovrà svolgere e sottoporre la propria attività nel corso del suo svolgimento al suddetto controllo analogo, attenendosi alle indicazioni e agli indirizzi di governo forniti dalla compagine societaria";
*** di modificare e aggiornare la disciplina dell'organo di controllo e di revisione della società di cui all'art. 18 (ora art. 20),** nel seguente tenore letterale:
"ARTICOLO 20 – ORGANO DI CONTROLLO E/O DI REVISIONE
La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477 comma 1 cod. civ., un organo di controllo o un revisore o una società di revisione. L'organo di controllo, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina e senza necessità di modificazione delle presenti norme di funzionamento della società, può essere costituito da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti. In quest'ultimo caso il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci , con la decisione di nomina del Collegio stesso. Nei casi previsti dall'art. 2477, comma 3 cod. civ. la nomina dell'organo di controllo o del revisore o della società di revisione è obbligatoria. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. In particolare quindi esso dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili ed i relativi compensi sono stabiliti dall'Assemblea dei soci. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'Assemblea, sempre senza necessità di modificazione delle presenti norme di funzionamento della società, deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.
Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere i-

scritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione";
*** di introdurre un nuovo art. 21,** relativo al divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
*** di introdurre un nuovo art. 22,** relativo al divieto di riconoscimento di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamento di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
*** di modificare l'art. 19 (ora art. 23),** relativo all'esercizio sociale e ai bilanci;
*** di modificare l'art. 20 (ora art. 24),** relativo agli utili;
*** di modificare l'art. 21 (ora art. 25),** relativo allo scioglimento e alla liquidazione, nel seguente tenore letterale:

"***ARTICOLO 25 – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE***

In caso di scioglimento della società l'Assemblea determinerà la modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
La liquidazione può essere revocata con delibera dell'Assemblea.
In caso di liquidazione della società, il patrimonio mobiliare, immobiliare, finanziario e ogni diritto ed onere in capo alla Carniambiente srl potrà essere attribuito direttamente all'Ente pubblico o agli Enti pubblici partecipanti, sia in natura che in denaro.
In ogni caso, l'Assemblea indicherà le modalità di devoluzione del patrimonio immobiliare della società";
*** di modificare l'art. 23 (ora art. 27),** relativo alla clausola compromissoria, nel seguente tenore letterale:

"***ARTICOLO 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA***

Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra soci e la Società, anche se promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci o revisori, ovvero nei loro confronti e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede, purchè la materia non sia riservata dalla legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria";
*** di introdurre un nuovo art. 28,** relativo al foro competente.
Esaurita la trattazione, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.

= Votazione e Deliberazione =

Dopo approfondita discussione, l'assemblea, con voto palese espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità,

D E L I B E R A

- I -

di adottare un nuovo statuto sociale e, in particolare:
- di riformulare l'art. 2, relativo alla sede sociale, ferma restando la fissazione della medesima in Tolmezzo (UD), Via Carnia Libera 1944 snc;
- di riformulare l'art. 4, relativo all'oggetto sociale - fermo restando l'oggetto sociale principale - nella formulazione dianzi proposta dal Presidente;
- di riformulare l'art. 5, relativo al domicilio dei soci e comunicazioni;
- di modificare l'art. 6, relativo al capitale sociale, introducendo la disciplina del trasferimento delle partecipazioni sociali e introducendo altresì il diritto particolare di nomina sopra precisato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2468, terzo comma, c.c., a favore dell'unico socio "CONSORZIO BOSCHI CARNICI - AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE", nella formulazione dianzi proposta dal Presidente;
- di introdurre un nuovo art. 7, relativo ai finanziamenti dei soci;
- di riformulare la disciplina dell'assemblea della società di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (ora artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13);
- di riformulare la disciplina dell'organo amministrativo della società di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 (ora artt. 14, 15, 16, 17 e 18), introducendo, in particolari, i limiti ai poteri dell'organo amministrativo di cui all'art. 16, nella formulazione dianzi proposta dal Presidente;
- di introdurre un nuovo art. 19, relativo al controllo analogo, nella formulazione dianzi proposta dal Presidente;
- di modificare e aggiornare la disciplina dell'organo di controllo e di revisione della società di cui all'art. 18 (ora art. 20), nella formulazione dianzi proposta dal Presidente;
- di introdurre un nuovo art. 21, relativo al divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- di introdurre un nuovo art. 22 relativo al divieto di riconoscimento di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamento di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- di modificare l'art. 19 (ora art. 23), relativo all'esercizio sociale e ai bilanci;
- di modificare l'art. 20 (ora art. 24), relativo agli utili;
- di modificare l'art. 21 (ora art. 25), relativo allo scioglimento e alla liquidazione, nella formulazione

dianzi proposta dal Presidente;
- di modificare l'art. 23 (ora art. 27), relativo alla clausola compromissoria, nella formulazione dianzi proposta dal Presidente;
- di introdurre un nuovo art. 28, relativo al foro competente;

di conferire speciale mandato all'Organo Amministrativo di compiere quanto necessario o utile per l'attuazione delle delibere prese, con i più ampi poteri all'uopo necessari.

****

Ai sensi dell'art. 2436 C.C., per gli adempimenti ivi previsti, viene allegato al presente atto sub **"A"**, perché ne formi parte integrante e sostanziale, il nuovo testo dello statuto sociale, previa sottoscrizione del richiedente e di me Notaio.
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciassette e minuti venti.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su di tre fogli per nove pagine sin qui, viene da me notaio letto al comparente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e venticinque.
F.to: Cacitti Luigi
F.to: Margherita Gottardo (l.s.)

Allegato " A " al n. 4493 di raccolta

STATUTO

della Società Carniambiente società a responsabilità limitata

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

La società si denomina "Carniambiente società a responsabilità limitata".

ARTICOLO 2 – SEDE

La sede è nel comune di Tolmezzo (Udine), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (quali ad esempio filiali, uffici, succursali e agenzie) in Italia e all'estero, ovvero di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta all'Assemblea la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nonché di trasferire la sede in Comune diverso da quello indicato.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata è fissata fino al trentun dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), salvo proroga od anticipato scioglimento.

ARTICOLO 4 – OGGETTO

La società "CARNIAMBIENTE" è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a favore prevalentemente dell'Ente pubblico socio.

La società ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, quale la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, dei prodotti principali e secondari dei boschi, dei pascoli, dei vivai forestali e delle piante officinali, anche con la realizzazione di specifici impianti e costituendo un modello operativo integrato per la valorizzazione e il pieno utilizzo delle risorse agricole, forestali, pastorali, ittiche, faunistiche ed ambientali della montagna sia in Italia che all'estero,

A titolo esemplificativo, la società potrà:

- svolgere funzioni di tutela, ricerca, sviluppo, promozione, valorizzazione, gestione di risorse ambientali, agricole, forestali ed agrituristiche per conto proprio, di Enti pubblici e di privati, anche mediante l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili;
- realizzare iniziative coordinate di sperimentazione e di ricerca applicata all'ambiente ed al settore agro-silvo-pastorale, anche in concorso con istituzioni accademiche e di ricerca e con le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela dei boschi, del paesaggio e, in genere, dei territori montani;

- promuovere iniziative volte alla divulgazione e conoscenza del patrimonio storico e culturale della montagna, con particolare riguardo ai settori agricolo, forestale, di prima lavorazione del legno e dell'ambiente;
- concedere in utilizzo la propria dotazione strumentale, nonché stipulare contratti di nolo a caldo o a freddo;
- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie ritenute opportune od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, purché funzionalmente connesse alla realizzazione dello stesso; potrà assumere quote, partecipazioni, interessenze in società od imprese aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà, assumere o concedere garanzie anche ipotecarie, avalli, fidejussioni a favore sia dei soci sia di terzi.

La società potrà svolgere la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra le amministrazioni pubbliche.
La società inoltre ha per oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni e potrà svolgere servizi di committenza.
La società potrà gestire servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche.
Nell'ambito della valorizzazione, sviluppo e tutela del territorio in cui opera, la società (senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio e al capitale di soggetti privati, ad eccezione di quanto eventualmente prescritto da norme di legge), opera in via prevalente con l'Ente costituente o partecipante o affidante, ossia, almeno l'ottanta per cento del fatturato della Società deve derivare dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico socio.
Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della Società, essa potrà realizzare e svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dall'Ente pubblico socio.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Il domicilio legale e quindi l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata dei soci, degli Amministratori e dell'organo di controllo o revisione, per i loro rapporti con la società è quello risultante dalle evidenze al Registro delle Imprese e dai libri sociali, ove i relativi dati siano stati riportati.
I soci, gli Amministratori e l'organo di controllo o revisione sono tenuti a comunicare le variazioni dei dati di cui sopra alla società e questa è tenuta ad annotare nei libri sociali le variazioni dandone altresì comunicazione al Registro Imprese.
Gli avvisi di convocazione e ogni altro tipo di comunicazione ai Soci, agli Amministratori e all'organo di controllo o revisione della società sono validamente effettuate con ogni mezzo che permetta la prova de ricevimento

componente che assume così le funzioni di amministratore delegato, determinando il mandato.

Le cariche di Presidente (o Vice-Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

ARTICOLO 16 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano alla Assemblea e comunque nel rispetto e in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti pubblici soci in sede di esercizio del controllo analogo sulla società.

In particolare al fine di garantire il rispetto del requisito del controllo analogo per il compimento delle seguenti operazioni sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

- per ogni operazione immobiliare;
- per l'assunzione di mutui con o senza garanzie, per un importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- per la concessione di garanzie a favore di terzi, per un importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- per la compravendita di aziende o rami di azienda;
- per la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- per l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze;
- per la nomina e la revoca dell'eventuale Direttore Generale, amministrativo e tecnico.

Inoltre ai fini del controllo analogo, l'Organo Amministrativo relaziona annualmente, e ogni qualvolta gli venisse richiesto dai soci, sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sull'andamento della gestione aziendale.

L'Ente pubblico partecipante, potrà altresì chiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione, che saranno da produrre nei termini di 45 giorni.

ARTICOLO 17 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e pure per giudizi di revocazione e cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti compete all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso si sua assenza o impedimento al Vice Presidente – ove nominato, nonché agli Amministratori delegati, in relazione alle materie loro delegate.

La rappresentanza sociale spetta anche ai procuratori, direttori e institori, nei limiti dei poteri loro conferiti.

ARTICOLO 18 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi all'Assemblea Ordinaria con deliberazione valida fino a modifica, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti.
La remunerazione dell'Amministratore delegato, se nominato, è stabilita dall'Assemblea.

ARTICOLO 19 – CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

La compagine societaria, in conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica, esercita un controllo analogo sulla società e sugli eventuali servizi ad essi affidati. Il controllo analogo si realizza a livello funzionale, gestionale e finanziario, e si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo), direttamente o indirettamente, tramite le disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Codice Civile e nelle altre norme di legge vigenti.
In caso di pluralità di soci le modalità di controllo analogo dovranno essere disciplinate da apposito regolamento da adottarsi fra gli enti pubblici soci nel rispetto delle disposizioni vigenti.
La società dovrà svolgere e sottoporre la propria attività nel corso del suo svolgimento al suddetto controllo analogo, attenendosi alle indicazioni e agli indirizzi di governo forniti dalla compagine societaria.

ARTICOLO 20 – ORGANO DI CONTROLLO E/O DI REVISIONE

La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477 comma 1 cod. civ., un organo di controllo o un revisore o una società di revisione. L'organo di controllo, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina e senza necessità di modificazione delle presenti norme di funzionamento della società, può essere costituito da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti. In quest'ultimo caso il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci , con la decisione di nomina del Collegio stesso. Nei casi previsti dall'art. 2477, comma 3 cod. civ. la nomina dell'organo di controllo o del revisore o della società di revisione è obbligatoria. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. In particolare quindi esso dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili ed i relativi compensi sono stabiliti dall'Assemblea dei soci. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'Assemblea, sempre senza necessità di modificazione delle

da parte del destinatario: posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, telefax con ricevuta di trasmissione. Nel presente statuto tali mezzi sono riferiti in genere con l'accezione "idonei mezzi di comunicazione".

ARTICOLO 6 – CAPITALE E TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Il capitale sociale è fissato in euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero), suddiviso in quote di partecipazione, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti, salvo il diritto di nomina dell'Amministratore Unico o di un componente del Consiglio di Amministrazione da parte del Consorzio Boschi Carnici che detiene la totalità delle quote della società.

Il diritto particolare di cui sopra rimane in essere fino a quando il Consorzio Boschi Carnici mantiene la maggioranza relativa nel capitale sociale della Carniambiente srl .

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti e diritti suscettibili di valutazione economica.

In caso di cessione delle partecipazioni da parte del socio, spetta agli eventuali altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto.

Le quote sono trasferite con atto tra vivi secondo quanto verrà stabilito dal socio cedente che dovrà determinare comunque il valore delle quote a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici, ed è da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale.

ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTO SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti con diritto a restituzione a fondo perduto saranno privi di interessi, salvo che diversamente risulti dall'atto che farà constatare il versamento.

In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEE

L'Assemblea è costituita dal socio unico o, in caso di pluralità di soci, da tutti i soci.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo mediante avviso recapitato con mezzi idonei di comunicazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
Lo stesso avviso potrà indicare l'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea si considera valida se partecipa almeno metà del capitale sociale e delibera a maggioranza dei presenti.
E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In particolare è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o revisione o anche da un socio.
Sono valide le Assemblee totalitarie di cui al quarto comma dell'art 2366 del Codice Civile.

ARTICOLO 10 – INTERVENTI IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese alla data dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 11 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.
Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

ARTICOLO 12 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La Presidenza dell'Assemblea compete all'Organo Amministrativo nelle persone dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine al Vice-Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati.
In caso di assenza o di impedimento di questi, la Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Le deliberazione dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutinatori.
Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 13 – QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza del capitale sociale.
L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ARTICOLO 14 – ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico oppure, ove sia consentito dalle norme di legge e l'Assemblea lo ritenga opportuno per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.
Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è fissato dall'Assemblea all'atto della nomina degli stessi e si dovrà rispettare il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011.
In sede di nomina dell'organo amministrativo l'Assemblea dovrà valutare e adeguatamente motivare la nomina di un organo collegiale.
I componenti dell'Organo Amministrativo:

a) possono essere anche non soci e sono rieleggibili;
b) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea all'atto della nomina ed in ogni caso per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono con l'assemblea per l'approvazione relativa all'ultimo esercizio della loro carica;

c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del Codice Civile;
d) non possono in ogni caso essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti anche in forma indiretta.

ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui l'Organo Amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione, il suo funzionamento risulta così regolato:

a) Presidenza
Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, ed il Consiglio può eleggere un Vice-Presidente nel caso di assenza od impedimento ed in tal caso comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

b) Riunioni
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale od altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichino necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica.
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.
E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
L'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza dal Vice- Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere Delegato dal Consiglio stesso.

c) Deliberazioni
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori, in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

d) Verbalizzazione
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito Libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

e) Delega di poteri
Il Consiglio di amministrazione, se nominato, può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni esclusivamente ad un solo

presenti norme di funzionamento della società, deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.
Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione.

ARTICOLO 21 – DIVIETO DI ISTITUZIONE NUOVI ORGANI

La società non potrà costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 22 – DIVIETO DI RICONOSCIMENTO GETTONI DI PRESENZA, PREMI DI RISULTATO, TRATTAMENTO DI FINE MANDATO

E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività , nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali

ARTICOLO 23 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI

L'esercizio sociale di chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

ARTICOLO 24 – UTILI

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

f) 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
g) Il rimanente verrà assegnato ai soci, in proporzione alle loro partecipazioni, tranne diversa determinazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 25 – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società l'Assemblea determinerà la modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
La liquidazione può essere revocata con delibera dell'Assemblea.
In caso di liquidazione della società, il patrimonio mobiliare, immobiliare, finanziario e ogni diritto ed onere in capo alla Carniambiente srl potrà essere attribuito direttamente all'Ente pubblico o agli Enti pubblici partecipanti, sia in natura che in denaro.
In ogni caso, l'Assemblea indicherà le modalità di devoluzione del patrimonio immobiliare della società.

ARTICOLO 26 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

ARTICOLO 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra soci e la Società, anche se promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci o revisori, ovvero nei loro confronti e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribuna del luogo in cui la società ha sede, purchè la materia non sia riservata dalla legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 28 – FORO COMPETENTE
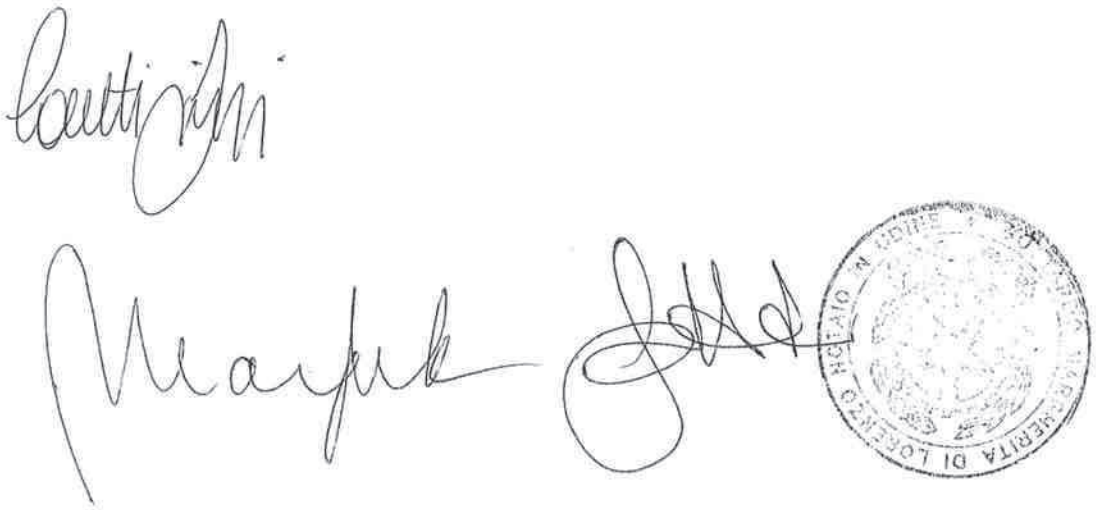
Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.